AVVERTENZE DI SAN CARLO BORROMEO PER I CONFESSORI

Per ordine dell' Em. e Rev. Signor Cardinale

FR. VINC. MARIA ORSINI
Vescovo di Porto
Arcivescovo di Benevento

Fedelissimamente ristampate.

In Benevento l' Anno 1722.

AL LETTORE.

Appia chi legge, esser-si con rigorosissima fedeltà non solo i sensi, ma le parole medesime rapportate; e dove vedrà con punti proseguiti indicata la mancanza di qualche linea, ò parola, avverta essersi fatto, perche in esse il Santo solo si ristringe à certi particolari della Diocesi di Milano, che non sono addattabili alla nostra.

AVVERTENZE DI S. CARLO BORROMEO PER I CONFESSORI.

§. I.

PREFAZIONE.

Acciò che li Confessori administrino il Sacramento della Penitenza con quel frutto, ch'esso può fare nelli Penitenti, che è la vera emendatione della vita, e non manchino in

negotio di tanta importanza; con carico delle proprie conſcienze, della debita diligenza, come è da temere grandemente, che in queſto ſiano colpevoli molti, vedendoſi univerſalmente così poca emendatione in quelli, che tanti, e tanti anni ſono venuti à queſto Sacramento; habbiamo meſſo inſieme tutti gli ordini, ed avvertenze noſtre, già in diverſe occaſioni ſopra queſto date, ed aggionte alcune, che habbiamo giudicato utili, e neceſſarie à queſto effetto. Però gli eſortiamo nelle viſcere di Noſtro Signore Gieſù Criſto, che come ricerca il debito dell' officio, e vocatione loro in queſta materia, e negozio così importante alla ſalute dell' anime,

vo-

vogliano con ogni diligenza cooperare, e promovere l'intentione noſtra d' incaminare queſto popolo, che il Signore ci hà dato à reggere, nella via della ſalute.

§. II.

Niun Sacerdote può confeſſare ſenza licenza dell' Ordinario.

NEſſun Sacerdote Secolare, ò Regolare s' intrometta à miniſtrare il Sacramento della Penitenza, ſe non hà l' approbatione, e licenza da noi in ſcritto, come ordina il Concilio di Trento (*).

. . . .

Guardiſi ciaſcun di non in-

(*) *Seſs. 23. de Refor. cap. 15.*

gannarsi in questo, sotto pretesto, che li confitenti siano putti, perche facilmente può accadere, che in molti di loro, quantunqne siano di poca età, si trovino peccati mortali. Nè meno s'inganni sotto pretesto di necessità, pigliando per necessità ogni sorte d'infermità, nè anco le gravi, e pericolose, quando si può havere ricorso al proprio Curato, ò altro Confessore da noi approvato.

Nè si deve intromettere, quantunque havesse il consenso del Curato di quel Penitente, ò de' nostri Vicarii Foranei, se essi non havessero special facoltà da noi di poter concedere questa licenza.

Quelli Sacerdoti, che hauranno licenza da noi di poter

con-

confessare, con limitatione di certo tempo, di certo luogo, overo di certa sorte di persone; avvertiscano di non eccedere la forma della licenza, che gli è stata concessa.

Tutti li Superiori de'Regolari quanto prima ci daranno la lista de' suoi Confessori approvati, che di presente sono nella Città, e Diocese, col nome, e cognome, e patria. E perche spesse volte occorre, che per le loro Obedienze si mutano, per tanto daranno à noi la sudetta lista due volte l' anno, una volta la prima settimana dell' Advẽto, e l'altra la prima di Quadragesima.

Nè quelli Confessori, che sono nella Diocese, recusino di essibire à i Curati, ò à i Vicarii Foranei di quei luoghi,

ove ſtanno, la ſede della loro approbatione alle confeſſioni, ogni volta che ne ſaranno richieſti.

Nelle Chieſe ancora, dove ſono più Confeſſori, ſi terrà alla porta della Sacreſtia una Tavoletta, ò liſta de' Confeſſori di quella Chieſa da noi approbati, mutandola di tempo in tempo, ſecondo che ſi muteranno eſſi Confeſſori.

§. III.

Come il Confeſſore debba uſare della facoltà d' aſſolvere da Caſi riſervati.

I Confeſſori, che haveranno da noi facoltà di aſſolvere da cenſure, e caſi riſervati, la uſino con moderatione in edifica-

fica-

ficatione; e non in destruttione; perciò quando giudicheranno, che ritorni in utile, ed ajuto del Penitente, incorso alcuno di essi, mandarlo da noi, siano avvertiti di farlo.

§. IV.

Dello stato de' Casi di coscienza.

TUtti li Confessori quantunque da Noi admessi per idonei, nondimeno per li molti casi, che alla giornata occorrono à i Penitenti, che sogliono essere spesse volte difficili, avvertiscano di haver continuamente per le mani alcuni bnoni, ed approvati Autori di casi di coscienza: e quando essi soli non fussero sufficienti col proprio studio

à risolverli, habbiano ricorso a persone più intelligenti, e versate in dette materie . . .

. . . .

Essaminino ancora bene le proprie forze, e scienza, e non s' ingeriscano à sentire confessioni di persone, che dubitino che siano involti in casi, che non sappiano essi risolvere.

Habbiano buona notizia delle censure, e casi riservati, e particolarmente della Bolla *in Cœna Domini*, e medesimamente leggano spesso li Canoni penitentiali, e queste nostre Avvertenze.

§. V.

§. V.

La vita de' Confessori deve essere esemplare; e peccano gravemente sentendo la cõfessione in istato di peccato mortale.

CONciosia cosa che chi ministra qualsivoglia Sacramento in peccato mortale, pecca mortalmente, per questo devono li Confessori diligentemente avvertire di non andare à sentire le Confessioni, ritrovandosi in qualche peccato mortale; e molto meno trovandosi legati in qualche censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso di ajutar l'anime, ed indrizzarle nelle virtù Cristiane, e dargli li rimedi spiri-

quali, per uſcir dal peccato, ed inſegnarli à conoſcere l' aſtutie del nemico della noſtra ſalute, e finalmente di ſpogliare il Penitente dell' huomo vecchio, e veſtirlo del nuovo, e formare in eſſo un perfetto Criſtiano; non ſi deve contentare di andare ad adminiſtrare queſto Sacramento ſenza peccato mortale, mà conoſcendo, che per i ſopradetti effetti importa molto pratticar prima in ſe ſteſſo quel, che deſidera in altri, perche più muovono gli eſempj, che le parole; nè ſi può bene inſegnare ad altri la virtù, che non ſi hà; per tanto deve havere grandiſs. deſiderio della perfezione propria, ed eccitarſi nelle virtù neceſſarie per acquiſtarla.

E perche, quando ſi admettono

tono Regolari alle confessioni, solamente sono essaminati della sufficienza, e dottrina, essendo che per lo più non possiamo noi haver certa notitia della bontà de i loro costumi; per questo incarichiamo la conscienza de i loro Superiori, che non ci propongano à questo ministerio, se non persone, che siano di bontà, e virtù tale, che possano degnamente amministrare questo Sacramento: di che ci faranno fede in scritto, nè senza essa noi gli admetteremo.

§. VI.

I Confessori devono esser pronti ad udir le Confessioni.

SIano pronti ad udir le confessioni, e si guardino non

sola-

ſolamente di non mandare indietro, per fuggire la fatica, quelli, che vengono per confeſſarſi, mà nè pur moſtrino con cenno, ò parole di aſcoltargli mal volentieri, anzi facciano sì, che i loro Penitenti ſappiano, che eſſi ſentono conſolazione, e piacere de ſimili fatiche per beneficio loro.

Per queſta cauſa, ed acciò che li Penitenti non ſi ſcuſino di non eſſerſi confeſſati, maſſime à tempi debiti, per non havere havuto commodità di Confeſſori, avvertiſcano li Confeſſori, ancorche altrove ſiano chiamati à funerali, ed altri officii, di non intermettere, ſe non per cauſa neceſſaria, il confeſſare nelli tempi, ne' quali ſogliono eſſere più frequenti le confeſſioni, ſpecialmente

mente per otto, ò più giorni avanti la Natività di N. Sig., nella Quadragesima, massime dal mezzo di essa sin'à tutta l' ottava di Pasqua, alcuni gorni à tempo di Giubilei, ed altre feste, e solennità, nelle quali ordinariamente il Popolo, ò tutto, ò parte, suole cõfessarsi.

Desideriamo anco, che li Superrori de' Regolari avvertiscano à questo, procurando, che nelli sopradetti tempi sia nelle loro Chiese quel maggior numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, e da noi approvati, che sia possibile.

§. VII.

Alcune cose da osservarsi nella Confessione degl' Infermi.

LI Confessori Regolari, quando saranno chiama-

ti à confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, s'informino dal proprio Curato dello stato, e conditione dell' infermo, acciò possano attendere diligentemente allo scarico della conscienza di quello, massimamẽte in quell'ultimo punto, dal quale grandemente depende la salute, ò perditione eterna di quell'anima: e se non haverà havuto il tempo di farlo prima, veda almeno di farlo dopo essa confessione quanto prima, perche e lui, ed il Curato possano meglio satisfare ciascuno al loro ufficio in ajuto spirituale di quell'infermo.

Il Confessore, che haverà administrato il Sacramento della Penitenza à qualche infermo, sia pronto à sottoscri-

vere la fede, secondo la forma stampata, d'haverlo confessato, acciò che i Medici non abbandonino la sua cura, conforme alla Bolla di Pio V. di santa mem. . . . .

§. VIII.

In che luoghi, ed à che ore si debbano udire le Confessioni.

NOn confessi in casa di Laici uomini, ò donne di qualsivoglia qualità, se non in caso d' infermità, ed in tal caso confessando donne, tenga l'uscio aperto, sì che possa esser veduto da quelli, che stanno nella stanza più vicina.

Fuori del caso sudetto, non ascolti mai le confessioni delle donne, ancorche solamente volessero reconciliarsi, se non in

in Chiesa, e nelli Confessionali, nè prima che si levi, nè doppo che tramonti il Sole.

§. IX.

Della forma, e luoghi de' Confessionali.

PEr questo siano in tutte le Chiese Confessionali corrispondenti al numero de' Confessori, che sogliono esser' ordinariamente in ciascuno di esse, e siano della forma, che habbiamo ordinato . . . . .

. . . .

Siano posti detti Confessionali in luogo della Chiesa talmente aperto, che da ogni parte si veggano: e se con questo si può insieme fare, che siano in luogo, dove habbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri

tri d' accostarsi troppo vicino al Confessionale, si faccia; altrimente dove è questo abuso, sarà officio del Confessore levarlo, con fare scostare le genti troppo vicine, prima che si metta à sedere nel Confessionale, ed anche mentre ascolta le Confessioni, e se l'occasione lo ricerca.

§. X.

Qual deve essere l'intenzione, e la preparazione de' Cõfessori prima d'udire le cõfessioni.

DEve il Confessore talmẽte ordinare, e regolare la sua intentione in administrare questo Sacramento, che non si muova per rispetto alcuno temporale, mà per sola gloria di Dio, e desiderio della salute

ſalute delle anime: per tanto ogni volta che ſarà chiamato, ò ſi metterà à udire le confeſſioni, alzando la mente al Sig. Dio, indrizzi attualmēte la ſua intenzione à queſto fine, conſiderando attentamente, che và à lavare quei Penitenti nel pretioſiſs. Sangue del noſtro Salvatore Gieſù Criſto.

E perche ſono molti i pericoli nell' adminiſtrare queſto Sacramento, cioè, ò di errare nella deciſione de' caſi, ed obblighi, che occorrono, ò di dare il beneficio dell'aſſolutione à quelli, che ne ſono indegni, overo di reſtare in qualche modo con l' anima ſua macchiata, ſentēdo molte immondizie d'altri; per tanto non deve mai il Sacerdote andare à udire confeſſioni, che prima

con

con alcuna breve oratione secondo la commodità non dimandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcun' errore, e di lavar talmente le macchie dell' anime d' altri, che non imbratti la sua. Insieme preghi per la vera conversione di quelli, de' quali è per udire la confessione. Per questa causa ogni Confessore habbia scritto presso di se gl' infrascritti Versiculi del Sal. 50. ed Oratione anticamente usata nella Chiesa, e ne sia anche affissa copia nella Sacristia d'ogni Chiesa, dove siano Cõfessori, ed un' altra copia sia affissa dentro alli Confessionali, acciocche avanti il confessare li Sacerdoti dichino questa, ò qualche altra conforme alla divotione di ciascuno.

℣. Cor

℣. Cor mundum crea in me Deus.

℟. Et Spiritum rectum innova in visceribus meis.

℣. Ne projicias me à facie tua.

℟. Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas à me.

℣. Redde mihi lætitiam salutaris tui.

℟. Et Spiritu principali confirma me.

℣. Docebo iniquos vias tuas.

℟. Et impii ad te convertētur.

℣. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meæ.

℟. Et exaltabit lingua mea justitiam tuam.

ORATIO.

DOmine Deus Omnipotens, propitius esto mihi peccatori, ut dignè possim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam

tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officii Sacerdotalis, & me exiguum, humilemq; mediatorem cõstituisti ad orandum, & intercedendum ad Dominũ nostrum Jesum Christum Filium tuum pro peccatoribus, & ad pœnitentiam revertentibus. Ideoq; dominator Dominus, qui omnes homines vis salvos fieri, & ad agnitionẽ veritatis venire; qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur, & vivant; suscipe orationem meam; quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad pœnitentiam venerunt, ut des illis spiritum compunctionis; resipiscant à Diaboli laqueis, quibus astricti tenentur, ut ad te per dignam satisfactionem revertantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum, &c. . . . .

§. XI.

Si debbono esortare li Penitenti a non lasciare il solito Confessore.

VEdendo, che alcuno senza giusta causa lasci il suo ordinario Confessore, che era più atto ad ajutarlo nella via della salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad esso, biasimando questa perniciosa negligenza, che hanno le persone, di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, ed intelligente, e la dannosa, e nociva frequente mutatione d'essi; perche sicome i Medici corporali, che hanno prattica, e cognitione della natura, e complessione degl'infermi, nõ si mutano facilmente, perche

essi

essi sanno meglio applicare li rimedii necessari al suo male; così li Penitenti non devono lasciare quel Medico spirituale, quale conoscendo li suoi bisogni, gli può applicare più opportuni, e più utili rimedii. Mà se per qualche buon rispetto admette alla confessione persona, che haverà continuato per alcun tempo à confessarsi con un'altro buono, e zelante Confessore, sarà molto utile farlo con partecipatione di esso, ò almeno fare, che il Penitente habbia da lui buona licenza.

Li Confessori Regolari, massime quelli, che confessano nelle Terre della Diocese, cerchino d' intendersi bene colli Curati di quei luoghi, dove ò per haver Monasterii,

ò per predicare, ò per qualche altra occasione confessano; di modo che non assolvino quelli, che per vivere scandalosamente, e perseverare nello stato di peccato, ò per haver' obligo di sodisfare à penitenze publiche, legati pii, e simili cose, non sarebbbono assoluti da i Curati, se prima non satisfacessero à questi *loro* oblighi; ed à questo fine devono li Superiori de' Regolari spesse volte ammonire li suoi Confessori, esortandoli à questa santa communione in edificatione delle anime; avvertendoli ancora, che occorrendo nella risolutione di qualche cosa alcun disparere trà *loro*, e Curati, si governino con tal prudenza, che non venga à notitia de Laici, e ricorrino à noi per la decisione.

§.

§. XII.

Non devono esser' ammessi à cõfessarsi que', che non si sono prima ben preparati. In che consista questa preparazione, sia interiore, sia esteriore.

SIano avvertiti di non admettere alla confessione quelli, che non verranno à quella colla debita interiore, ed esteriore preparatione, ammonendoli con parole caritative, secondo la capacità di ciascuno, che vadino prima à prepararsi convenientemente, e poi tornino.

Niun Confessore dunque ascolti confessione di donne, che vengono per confessarsi con rizzi, fuco, belletti, pendẽ-

ti da orecchie, vani ornamenti, ò vesti d'oro, ritagli, ricami, ò altri simili sfoggiamenti, ed in somma che non siano vestite con abito modesto, e semplice, e che non habbiano il capo velato condecentemente, ò con velo, che non sia notabilmente trasparente, ò pãno di lino, ò lana, ò almeno zendale di colore modesto, come conviene alla riverenza, che si deve à questo Sacramẽto, ed alla cognitione, e contritione, con le quali si deve andare à presentarsi innanzi al Tribunale, e Giudicio del Sig., e come rea, dimandargli misericordia, e perdono.

Il medesimo si osservi con gli uomini, cioè di non admettere alla confessione quelli, che vengono vestiti con vani orna-

ornamenti d'oro, e d'argento ritagliati, sfoggiamenti di berette con armi, ed altre simili cose.

Ricercaranno con molto maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria à quelli, che vengono à questo Sacramento; la qual preparatione consiste in haver fatto buona, e diligente essaminatione de' suoi peccati, e procurato d'haver quel dolore, che giustamente si deve, con fermo, e risoluto proposito di sodisfare al passato, ed emendarsi per l' avvenire. Quelli dunque, ne' quali scorgerà, che non vi sia tal preparatione, cercarà con ragioni farli capaci, che tornino, e s' apparecchino debitamente. Li segni, per li quali si potrà da

principio conoſcere, che vengono ſenza debita preparazione, ſono:

Se vengono alla confeſſione immediatamente partendoſi da qualche occupatione temporale, ſenza eſser ſtati qualche ſpazio di tempo in orazione; overo ſe ſi vede, che non hanno alcuna cognitione de i peccati commeſſi; overo ſe sà il Confeſsore certamente, che tuttavia perſeverano in eſsercitii illeciti, ò che hanno in ſe qualche peccato, overo occaſione manifeſta induttiva al peccato, nè hanno intentione di laſciarla; ò ſe potendo reſtituire la robba d' altri, non la reſtituiſcano.

Hà però d' avvertire il Confeſsore, che quando vede, che li Penitenti hanno fatto

dal

dal canto loro qualche dili-
genza, per prepararsi à confes-
sarsi debitamente, e nondimeno,
no, ò per l' incapacità loro, ò
per altro non gli pare, che
habbino la necessaria disposi-
tione, deve supplire esso, pro-
curando d'indurli alla contri-
tione de' suoi peccati, con mo-
strare la bruttezza della col-
pa, la gravità d' essa, per esse-
re contra Dio, l' infinito dan-
no dell'eterna dannatione, che
per essa s'incorre; e con questo
veda d' indurli, e disporli di
modo, che di tutti, e ciascun
peccato mortale sia almeno
così attrito, che possa sicura-
mente dargli l'assolutione.

Oltre di questo instruirà
diligentemente li Penitenti,
secondo il bisogno di ciascuno,
e massime quelli, che di raro

si confessano, della dispositio-ne, e modo di confessarsi; e particolarmente inculcando l'importanza dell' integrità della Confessione, e delle altre circostanze requisite ad essa.

§. XIII.

Metodo da osservarsi nelle Confessioni di Putti, e Putte.

E' Santa usanza di far venire li putti, e putte, quãtunque non passino cinque, ò sei anni, ad uno ad uno innanzi al Confessore, acciocche comincino, ed à poco à poco vadino instruendosi, ed introducendosi nella cognitione, e poi nell'uso di questo Sacramento. Devono nondimeno i Sacerdoti esser'avvertiti di non dare l'assolutione Sacramentale

à

à quelli, ne i quali non si vede materia d'assolutione, nè tanto uso di ragione, che si possa giudicare, che siano capaci di questo Sacramento; ed usaranno particolar diligenza d' instruire li putti, e putte, come sono arrivati alli sette, ò otto anni, secondo la capacità loro, della necessità, e virtù di questo Sacramento, e modo di venire ad esso.

Ascoltando il Confessore le confessioni d'alcuni putti, e putte pervenuti all'età di dieci in dodici anni, li quali il Confessore conosca capaci di presto poter' essere abilitati à ricevere la Santiss. Communione, non lasci, che per negligenza sua, ò de' padri, e madri procedano più oltre, senza godere di questo spirituale tesoro,

ro, mà quanto prima diligentemente li instruisca delle cose necessarie, per poter ricevere degnamente il Santiss. Sacramento, e delli innumerabili frutti, che da esso si cavano; e con quanta umiltà, riverenza, e purità di coscienza si deve ricevere: e doppo haverli prima confessati trè, ò quattro volte, ò gli amministri lui la Santa Communione, e gli ne faccia fede da essibire al Curato, perche li admetta poi alla Communione Pascale; ò veramente li faccia la fede, che sono instrutti, ed idonei per riceverla, e li rimetta al Curato.

§. XIV.

Interrogazioni da farsi nel principio della Confessione.

NEl principio della Confessione, innanzi che il

Pe-

Penitente cominci à dire i suoi peccati, deve il Confessore, massime con persone rozze, overo che rare volte si confessano, premettere alcune interrogationi, per saper meglio governarsi con lui; e sono l'infrascritte:

Prima, se non conosce, che il Penitente sia di quelli, ch'egli hà facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò, e trovando che non sia, lo rimetta à chi lo può confessare. E quando sia di quelli, e nondimeno non habbia cognitione del Penitente, lo interroghi del suo stato, conditione, professione, arte, ò essercitio, che fà.

Gli domandarà, quanto tempo è che non se sia confessato, ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal confessarsi spesso.

Se hà fatto la penitenza impoſtagli.

Se sà li articoli della Fede, e li precetti del Signore, e della S. Chieſa: e non ſapendoli, ſi governarà, conforme à quello, che ſi dirà più à baſso.

Se hà uſato in eſsaminare la ſua conſcienza la debita diligenza, la quale deve eſsere tanta, quanta ſi ſuol mettere in negotio importantiſſimo; eſſendo veramente tale l'andare a queſto Sacramento. In queſta occaſione, ſecondo che vederà eſser biſogno, lo inſtruirà anco, come debba fare l'eſsame della conſcienza, per ridurſi a memoria tutti li peccati commeſſi, con le loro circoſtanze, cioè che vada tra ſe ſteſso diſcorrendo la ſua vita, prima quanto alla diverſità

dell'

dell'età,cioè pueritia,gioventù,&c Secondariamente quãto alla diversità de' stati,nelli quali si sia trovato; come sarebbe prima che si maritasse, poi nel matrimonio, &c. Terzo, quanto a gli accidenti diversi di prosperità,ed adversità,e di sanità, ed infermità, li varii tempi, li diversi officii, che hà essercitato,le cõpagnie, che ha tenuto,li luogi,paesi,e case, dove è stato, ed ha conversato; finalmente in tutte queste cose ricerchi,se ha peccato,col cuore,con la lingua,ò con opere.

L'avvisi parimente delle conditioni,che si ricercano alla buona Confessione,dichiarandogliele con la maggior brevità,e facilità,che sia possibile: e potrà ridurre a quat-

tro,

tro, ò cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere li Dottori, comprese in questi versi:

Sit simplex, humilis confessio, pura fidelis.
Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda;
Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata;
Fortis, & accusans, & sit parere parata.

Gli dimanderà, se sà di esser incorso in qualche caso riservato, overo in qualche scommunica; overo se sà di havere qualsivoglia altro impedimẽto, per il quale egli non lo possa assolvere: e trovãdo all'hora, ò nel corso della confessione tal'impedimento, non proceda più oltre, ma avvisi il Penitente, che non può essere

da

da lui assoluto, ed essendo nella Città, che gli è necessario presentarsi innanzi a noi, ò al Penitentiero Maggiore della Chiesa nostra Metropolitana, ò altro, a cui si sia da noi data facoltà di assolvere in simili casi: ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non convenire, che si presenti il Penitente, venga lui per la facoltà dal Penitentiero, a da noi.

Se il Penitente è fuori della Città, ed il caso è tale, che possa esser subdelegato il Cõfessore istesso ad assolverlo dal nostro Vicario Foraneo, ò altro delegato da noi in quelle parti per simili occorrenzo de' casi reservati; procuri la facoltà opportuna: altrimenti rimetta il Penitente ad essi,

eccet-

eccetto ſe nè loro anco haveſſero da noi facoltà di tale aſſolutione de' caſi riſervati, ò che queſto non fuſse compreſo nelle loro facoltà; ed all'hora potendo il Penitente venire in Città, l'eſorti a farlo; non potendo, pigli da lui licenza di ſcrivere, ò dire il detto caſo a noi . . . .
ed occorrendo per queſto di ſcrivere, lo faccia con prudenza, e con maggior cautela, che ſarà poſſibile, acciochè il caſo non venga a notitia d'altri: e quando la coſa fuſſe di tale importanza, che, ſe la lettera ſi perdeſſe, ò fuſſe intercetta, portaſſe notabile pregiuditio al Penitente, lo facci venire in perſona . . . .
quando però non pareſſe al Confeſſore di venir lui medeſimo.
In

In tali casi sarà bene, che ricorra, ò indrizzi i Penitenti più tosto drittamente al Penitentiere maggiore, che altrove, perche egli è specialmente deputato da noi . . . . per l'assolutione de' casi riservati, e dove anche non potesse lui, ha da noi ordine di procurar presso a noi, ò dove sia necessario, ogni opportuno ajuto in simili bisogni.

Avverta, che se trovasse il Penitente ligato di qualche scommunica, l'istruisca quanto sia grave la pena della scõmunica, e quanto pericolo sia perseverare in quella, e con quanta diligenza si deve fuggire: il che farà, mostrandoli gli effetti di essa.

Interroghi, se sà alcuno Heretico, ò sospetto di heresia, ò altra

altra ſimile coſa, quale habbia da denutiare per vigore de' noſtri Editti . . . .
e trovando che habbia tale obbligo, lo faccia ſatisfare e ſe haveſſe per colpa ſua paſſato il termine, che ſi dà a fare dette denuntie, dopo haver' havuto notitia dell' heretico, ò ſoſpetto, lo faccia ancora procurare di haver licenza di eſſer'aſſoluto, per nonhaver denuntiato a tempo.

Deve fare quelle interrogationi delle confeſſioni paſſate, che ſono neceſſarie, per conoſcer, ſe fuſſe incorſo in alcun caſo, per il quale fuſſero ſtate nulle, e però ſi doveſſero reiterare: come ſarebbe, ſe ſi foſſe confeſſato da chi non haveſſe poteſtà di aſſolverlo, ò da chi non haveſſe uſata la

forma

forma legitima dell'assolutione, ò da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, ò sapesse le cose, che sono necessarie, per amministrare questo Sacramento; ò vero s'egli havesse scientemente taciuto qualche peccato mortale, ò divisa la confessione, dicendo a un Confessore una parte de' suoi peccati, ed ad un' altro l' altra; ò vero se si fusse confessato senza haver'alcun dolore de' suoi peccati, ò senza proposito di emendarsi, ò vero senza usar diligenza di sorte alcuna, per ricordarsi de' peccati.

E perche per il più si puole usare molta negligenza in far le confessioni, come si deve, massime nel tempo che la persona non vive in timore di Dio, ed hà pochissima, ò niuna

cura

cura dell' anima ſua, di modo che più preſto ſi confeſsa per una certa uſanza, che per cognitione, ch' egli ha de' ſuoi peccati, e deſiderio di emendarſi; ed in ogni caſo per la grande utilità, che è di confeſsarſi generalmēte, maſſime nel principio che l'uomo ſi riſolve di volerſi da dovero emendare, e convertire a Dio; eſsortino li Confeſsori, ſecondo la qualità delle perſone, a luogo, e tempo, li Penitenti a far'una buona confeſsione generale, acciòche per mezzo di quella rappreſentandoſi innāzi gli occhi tutta la vita paſſata, ſi convertino con maggior fervore a Dio, e ſatisfacciano con queſta a tutti li difetti, che fuſsero intervenuti nelle confeſsioni paſsate.

Fi-

Finite le dette interrogationi, che ſono come preamboli, e preparatorii alla Confeſsione, induca il Confeſsore in ogni modo il Penitente, che eſso dica prima tutti li ſuoi peccati, de' quali ſi ricorda.

Il che fatto ch'abbia, e trovando, come per lo più ſuole accadere, che il Penitente habbia biſogno d'eſser'interrogato, acciò che per mezzo dell' interrogationi intenda molte coſe, ch' egli ſi ſarà ſcordate, ò haverà confuſamente dette, avvertendo in particolare di domandare ſempre il numero de' peccati mortali commeſsi, di modo che ſe bene il Penitente non li ſaprà preciſamente riferire, nondimeno li faccia dire poco più, ò manco quel numero, che penſa eſsere

più appresso alla verità; proceda in queste interrogationi con ordine, cominciando da gli comandamenti del Signore, a i quali se bene si possono ridurre tutti li capi, delli quali si deve interrogare, nondimeno con persone, che vengono di raro a questo, è bene discorrere ancora per li sette peccati capitali, cinque sentimenti, precetti della Chiesa, ed opere di misericordia.

§. XV.

Della diligenza, e prudēza, con la quale i Confessori devono interrogare i Penitenti.

DEve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in domandare di quei peccati, ne i quali gli uo-

uomini dello ſtato, nel quale è il Penitente, ſogliono per lo più incorrere.

E ne i peccati carnali, inſieme con la prudenza deve uſare molta cautela in non cercar'altro, quando haverà inteſo la ſpecie del peccato, e le circoſtanze grandemente aggravanti.

Per queſta cauſa il Confeſſore deve eſser inſtrutto, quali ſono le circoſtanze, che mutano la ſpecie del paccato, ò che grandemente l' aggravano, però che queſte due ſorti di circoſtanze neceſsariamente ſi devono eſplicare nella confeſsione; ſopra di che ricorrerà alle Somme, dove dichiarano quel verſo:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

Sia

Sia particolarmente cauto, ed avvertito del modo, che deve interrogare donne, e putti, acciò non gl' insegni quel che non sanno, e si sforzi d'usar parole, che non offendano l'orecchie del Penitente, guardandosi, mentre che confessa, di non far'atto, nè gesto alcuno, per il quale qualche circostante si potesse accorgere di gravezza di peccato nella persona, che ha innanzi, ed anco per non spaventare il Penitente, di modo che per questo tacesse qualche altro grave peccato; anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme, e brutto peccato.

§. XVI.

§. XVI.

Cautela nel commutare Voti, ed assolvere da peccati enormi.

IL Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare li Voti di quelli, che si confessano, non li commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate a Dio, ò almeno uguali, havendo diligente risguardo alle spese, fatiche, ed altre incōmodità, che haurebbono patite, se havessero adempiuti i loro voti.

Se han facoltà da' Giubilei, ò privilegii per lettere Apostoliche d'assolvere da peccati, benche enormi, pene, e censure Ecclesiastiche, siano avvertiti, che non possono però

dispensare con quelli, che saranno incorsi in irregolarità, salvo se nelle dette lettere Apostoliche non si fà di questo espressa mentione.

§. XVII.

Casi, ne' quali il Confessore deve negare, ò differire l'assoluzione.

ACcioche li Confessori siano instrutti di non dare il beneficio dell' assolutione a quelli, che veramente ne sono indegni, come per inconsideratione, e negligenza, ò d'altra causa spesso accade, d'onde nasce, che molti perseverano longo tempo nelli medemi peccati con notabile ruina delle Anime loro; per questo habbiamo, col parere di molti

molti Teologi Secolari,e Regolari di varie Congregationi,notato quì a basso quello, che si deve osservare dalli Confessori in alcuni casi più frequenti: però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere,ò nò,in questi infrascritti casi nel modo,che si dirà.

Perche adunque ogn' uno, che sia pervenuto all'uso della ragione, è obbligato sotto pena di peccato mortale a sapere tutti quelli articoli del Simbolo Apostolico,quali siano,almeno quanto alla sustanza, e li Commandamenti di Dio,e della Santa Chiesa,che obligano a peccato mortale, e communemente si sogliono insegnare nelle Scuole della Dottrina Christiana;per questo trovando il Confessore,

che il Penitente non ſappi le ſopradette coſe, ſe non ſarà diſpoſto ad impararle quanto prima, non deve aſſolverlo; ma quando ſi eſſibiſca pronto di farlo, ſe altre volte, eſſendo ſtato ammonito dal Confeſſore, ò ſia l'iſteſſo, ò altro, ò dal ſuo Curato, in particolare ad impararle (di che avvertiſca d'interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza, per impararle ſecondo la ſua capacità; differiſca l' aſſolutione ſino a tanto, che in qualche modo ſatisfaccia: ma non eſsendo ſtato di ciò avviſato, lo aſsolva, dandogli prima quella inſtruttione delle ſopradette coſe, che gli foſse neceſsaria, per eſsere all' hora capace dell'aſſolutione.

Trovando Padri, e Madri

di

di fameglia, che non usino diligenza di farli imparare le sudette cose a quelli, che sono sotto la lor cura, e non le sanno, ò siano figliuoli, e figliuole, ò servitori, e servitrici (del che avvertiranno d' interrogarli particolarmente) overo non procurino, che osservino li precetti di Dio Signor Nostro, e della S. Madre Chiesa; ò veramente [quello ch'è peggio] impediscono ad osservargli, come fanno quelli, che tẽgono tanto occupati li servitori, e servitrici, che in un certo modo li mettono in necessità di lavorare per li proprii bisogni le feste, ò che non gli danno tempo, che, conforme al precetto della Chiesa, possano udir Messa, ò che senza sapere, quali della sua famiglia

hanno legitimo impedimento, gli danno, ò lasciano dare distintamente da cena in casa sua nel tempo della Quaresima, e nell' altri giorni di digiuno; ò gli danno avanti l' hora debita in tali giorni la mattina da desinare, ò che nõ gli ammoniscono, e corregono, quando transgrediscono essi precetti, e quando li servitori sono incorrigibili, e scandalosi, non gli danno licenza di casa sua: In tutti questi casi, se non promettono di satisfare realmente a quello, che sono tenuti, e di emendarsi della negligenza usata nella cura della sua fameglia nelle sudette cose, non li assolverà: Ma promettendo di farlo, se non saranno più stati ammoniti dal Confessore, ò Curato, nel modo

modo che s' è detto di sopra, gli potrà assolvere; e se sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dargli l'assolutione, finche habbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell' emendatione.

Il medesimo modo osservi con quelli, che nelli giorni di festa perseverano in lavorare, e vendere, ò fare altre cose prohibite. . . . .

L'istesso osservi con quelle persone, le quali nel superfluo ornamento del corpo, e pompe peccano mortalmente.

§. XVIII.

Casi, ne' quali le pompe, e vani ornamenti sono peccati mortali.

E Perche sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo, che possano essere, ed in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, li quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne conscienza alli penitenti, gli assolvono, si metteranno distintamente li casi, nelli quali le persone per le superflue pompe, ed ornato peccano mortalmente, acciòche poi nell' assolvere, si reggano secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando adunque usano pom-

pompe, ò si ornano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quando per simili ornamenti transgrediscono, ò fanno, che altri transgrediscano qualche comandamento di Dio, ò della Chiesa: come saria lavorando le feste, ò facendo lavorare, ò lasciando la Messa, ò facendola lasciare, per ornarsi, ò essendo causa, che il marito, ò altri, a' quali spetta di mantenerla, spendano più di quello, che portano le sue forze, onde sappia, ò deva ragionevolmẽte sapere, ò dubiti probabilmente, che per questo nascano odii, e dissidii in casa, il marito, ò altri sudditi biastemmino, facciano guadagni, ò contratti illeciti, cessino colpevolmente da ele-

mosine debite , ò da satisfare legati pii,ò altri debiti,a'quali sono obligati,ò ritengano,ò differiscano la mercede debita a gli operarii , ò facciano nuovi debiti,che poi non possano a suo tempo pagare,dalle quali cose ne segua danno del prossimo,non possano collocare le figliuole in matrimonio , quando sono in età conveniẽte,il che suole partorire per lo più grandi inconvenienti,ò ne nascano , ò siano per nascere altri simili peccati , che si vedono seguire communemente per le soverchie pompe , ed ornato;è peccato mortale.

E perche è quasi impossibile , quãdo una persona sfoggia più di quel , che portano le sue facoltà,che non conosca, ò possa , e debba conoscere, che

che ne ſeguono, ò habbiano a ſeguire ſimili peccati, ſi può quaſi far univerſal giudicio, che tali ſiano in peccato mortale, ſe dalla diligente diſcuſſione, che farà il Confeſſore col Penitente, non gli conſtarà del contrario per qualche particolar cauſa.

Pecca anco la perſona mortalmente nel modo dell'ornarſi, quantunque la ſpeſa non paſſi lo ſtato, e facoltà ſua: come ſe l'ornato è induttivo da ſe a laſcivia, ò veramente per comune interpetratione de gli uomini, overo ſe quantunque non ſia induttivo da ſe, nondimeno s'accorge, ò dubita probabilmente, che per occaſione di tal modo d'ornamento, non uſato communemente dalle perſone probate del ſuo

ſtato, qualche perſona particalare ſi muovi ad amarla inhoneſtamente, ò ſi nutriſca in queſto peccato; e tuttavia fa niuna, ò poca ſtima della ſalute ſpirituale del ſuo proſſimo, qual vede rovinare in queſto ſuo ſtraordinario ornato, e perſeverare pur' in eſſo; ò vero quando è fatto tal' ornamento con intentione di moſtrare varii affetti d' amore inhoneſto, e dar ſegno d'eſſi con veſtire varii colori, ò in altro modo.

§. XIX.

Altri caſi particolari, ne' quali il Confeſſore dee negare, ò differire l' aſſoluzione.

AVvertiſca ancora, che non ſolo non poſſono

assolvere quelli, che veramente non hanno ferma deliberatione di lasciare il peccato mortale, ma nè anco quelli, che se ben dicono di desiderare di lasciarlo, non dimeno affermano, che gli pare, che non lo lasciaranno, se questi tali non vogliono pigliare quelli rimedii, senza li quali il Confessore giudica, che torneranno al peccato. Si differisca anco l'assolutione, sinche si vede qualche emendatione, a quelli, che quantunque dicano, e promettano di lasciar' il peccato, nondimeno il Confessore giudica probabilmente, che non lo lasciaranno, come sono alcuni uomini, specialmente giovani otiosi, che il più del tempo stanno in professione di giuochi, crapule, amori, peccati

cati carnali, biastemme, parole dishoneste, mormorationi, odii, detrattioni, e vengono solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi, e quelli, che molti anni hanno perseverato, e sono ricaduti nelli medesimi peccati, nè hanno fatto diligenza alcuna d'emendarsi.

§. XX.

Si spiega, quali siano le occasioni prossime, che si devono lasciare, prima di ricevere l' assoluzione.

NOn si posono parimente assolvere quelli, che nõ hanno vera risolutione di lasciar' insieme con li peccati mortali le occasioni d'essi.

E perche è di molta importanza,

tanza, che li Confessori intendano bene questo, però a instruttione loro s' esplicherà più distesamente.

Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte quelle cose, le quali danno causa di peccare; ò perche da se stesse sono induttive al peccare, ò perche il Confitente è solito in quelle talmente peccare, che ragionevolmente deve il Confessore giudicare, che per il suo mal'habito nè anco per l' avvenire s' asterrà, se in quelle occasioni perseverarà.

Nel primo ordine d' occasioni, cioè quelle, che di sua natura sono induttive al peccato, sono il far professione di giuoco di carte, ò dadi, ò vero tener casa apparecchiata a questo effetto per altri, tener

in

in casa, ò a sua requisitione la persona, con la quale si pecca, ò in altro modo cohabitare seco, perseverare nelli ragionamenti, sguardi, conversationi, ed altri gesti, e pratiche d' amor lascivo.

Essendo dunque involto il Penitente in alcuna di queste occasioni, ò d'altre a queste simili, se la detta occasione è tale, che sia in essere, come tenere le concubine, ò simile; non deve il Confessore assolverlo, se prima attualmente non lascia essa occasione: nell' altre occasioni, come professione di guochi, sguardi, conversationi, gesti, &c., se non promette di lasciarle, e quando anche prometta, se, havendo promesso altre volte, nondimeno non si sia emendato; differisca l'assolu-

solutione ſin tanto, che veda qualche emendatione.

E perche può accadere tal caſo, che il Penitente con tutti li ricordi, e modi, che gli vengono propoſti dal prudente, e zelante Confeſſore, veramente non poſſa laſciare l'occaſione ſenza pericolo, ò ſcandalo, deve il Confeſſore ſervirſi di queſti rimedii.

Primieramente differiſca l'aſſolutione ſin tanto, che veda certa prova di vera emendatione; e ſe non poteſſe differire l'aſſolutione ſenza pericolo di qualche infamia del Penitēte, e veda in lui tali ſegni di contritione, e tal diſpoſitione, e prontezza a ricever gli rimedii, che il Confeſſore giudicherà neceſſarii, perche ſi emendi; deve proporgli quelli, che gli par-

parranno più opportuni,e necessarii;come per esempio ordinargli, che non si trovi solo con la tal persona , assignarli orationi,qualche maceratione di carne , e sopra tutto le frequenti confessioni , ed altri simili, quali se esso accetterà,il Confessore potrà assolverlo.

E se doppo questa diligenza fatta da lui,ò da altro Cōfessore precedente, non si sarà emendato, non gli dia l' assolutione , finche attualmente non habbia levata l'occasione, ò non parrà altramente a noi, dal quale faccia ricorso in tale occasione , conferendo con noi il caso , senza scoprire le persone.

Occasioni di peccati mortali nel secondo ordine , cioè per rispetto della persona, sono

no quelle cose,le quali benche siano in se lecite, nondimeno ragionevolmente si giudica, che il Confitente tornerà alli medesimi peccati, che già in quella ha commesso,se in essa perseverarà,come per il passato ha fatto. Tali a molti sogliono essere,per la corruttela del Mondo, la militia,la mercantia,li magistrati,l'avvocare,il procurare, ed altri simili essercitii,nelli quali l'huomo, che è habituato a peccare spesso mortalmente con bestemmie, furti, ingiustitie, calunnie,odii,fraudi,pergiuri,ed altri simili offese di Dio, sà, che perseverando in tali essercitii, gli occorreranno le medesime occasioni, nè vi è ragione di pensare, ch'egli habbia ad essere più forte contra

il

il peccato, che nel passato sia stato, consequentemente ritornerà a gl'istessi peccati.

Però i tali devono, come dice S. Agostino, ò lasciare l'esercitio a loro pericoloso, ò almeno non esercitarlo senza licenza, ed obedienza d'un buono, ed intelligente Sacerdote, il quale non deve assolvere l'uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare alli medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione; però deve far prova della sua emendatione per alcun tempo. E in questo è d'aprire gli occhi tanto più, quanto che il difetto in questa parte dei Confessori fà, che quasi in tutte l'arti, ed essercitii regnino molti abusi, e peccati gravissimi,

ſimi, ſenza li quali pare per queſto, che oggidi molti non ſappiano eſſercitare anco le coſe in ſe ſteſse giuſtiſſime.

Come per eſempio nelli magiſtrati, ed altri officii ſi giurano molte coſe, che non s' oſservano.

Nel conſigliare, avvocare, e procurare ſi ſerve alla malignità de'Clienti, ed alla ingiuſtitia contra la propria coſcienza.

Nella militia, alle regole del duello, a gli odii, ed omicidi, a profeſſione di giuochi, alla biaſtemma, alla rapina, alle meretrici.

Nelle mercantie, all'uſure, alle fraudi delle robbe, in meſchiare, e dar la triſta per la buona, ò vendere per più quello, che vale manco, in

per-

pergiurare facilissimamente; in fraudare li datii, ed altri peccati.

Molti artigiani s'occupano così la festa, come lo dì di lavoro, talche mai si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio; ed al medesimo modo occupano la sua fameglia.

E così si troverà, che molti in tali essercitii sono continuamente vivuti in peccati mortali, li quali non si devono stimar capaci dell' assolutione, senza prima usare diligenza di liberarli dalle occasioni, ò farli più forti.

Anzi usando il Confessore di maggior diligenza, troverà forse, che alcuni di questi tali mai si sono ben confessati, e ritrovando, che veramente sia

così,

così, doverà mostrargli, che perciò devono [oltre la detta prova di reale emendatione, ò di scordarsi dell' esercitio a lui pericoloso] confessarsi generalmente, ed usare rimedii forti per la sua salute.

Molto più doverà essere avvertito il Confessore in quella sorte d' esercitii, ed operationi, le quali non hanno seco alcuna necessità, ed utilità; e se non sono in quella prima sorte d'occasioni per se induttive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorte di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente, e spesse volte l'uomo a diversi peccati mortali, come sono l'andare a balli, il conversare con biastemmato-

ri,

ri,bravi,ed altre compagnie,il ſrequentare le taverne, e l' oziosità,e ſimili coſe, per occaſione delle quali, eſsendo ſolito l'huomo a peccare mortalmente , non deve eſsere aſsoluto,ſe prima non le rinunzia, e promette d'aſtenerſene,e laſciare realmente detta occaſione;e ſe pure parerà al Confeſsore di poter veramente credere la prima , ò ſeconda volta alla promeſsa , che fà il Penitente di laſciare la detta occaſione, potrà con eſsa promeſsa aſsolverlo ; ma più oltre non lo faccia, anzi differiſca l'aſsolutione,ſino che veda l'attuali prove,che ſi ſia levato fuori di queſta occaſione.

§. XXI.

§. XXI.

Altri casi parimente da negare, ò differire l'assoluzione.

SI guarderà ancora il Confessore di assolvere quelli, che essercitano contratti nominatamente prohibiti . . . . ò che altrimente sono manifestamente illeciti, se prima nõ li rescindono, e fanno la debita satisfattione. E se li contratti sono dubiosi. . . . . se il Penitente darà sufficiente cautione di stare a quello, che sarà deciso, lo potrà assolvere, ed admettere alla Communione.

Nè anco assolva, etiam in vigore di qualche Giubileo, quelli, che non hanno notificato quello, che sanno di cose, che siano stati ammoniti di

 no-

notificare per publico Editto, ò Monitorio Papale, ò Archiepiſcopale, ſe prima non fanno tal notificatione, e ſatisfattione a tutto quello, che ſiano obligati per il danno, che fuſſe ſeguito per non haver notificato.

Non aſſolva innanzi la debita reſtitutione, e ſatisfattione quelli, che hanno di ciò qualche obligo, potendo farlo: eccettuando quelli, che ſono in grave, e pericoloſa infermità, alli quali però comandi, ed incarichi, che quanto prima ſatisfacciano.

§. XXII.

Come il Confeſſore debba conchiudere la Confeſſione.

USato, che haverà il Confeſſore le ſopradette diligenze, ſe non haverà trovato

to

to impedimento alcuno, per lo quale debba negare, ò differire l'assolutione, faccia, che Penitente concluda la Confessione; chiamandosi in colpa di tutti li peccati confessati, e d'altri, che con parole, pensieri, opere, ed omissioni ha commesso, de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore [massime se è persona, che di raro si confessi] la gravità de' peccati, discendendo in particolare a quelli, nelli quali trovarà più involto il Penitente, gli darà quei rimedii contra detti peccati, che gli parranno più spedienti: nel che giovérà, che il Confessore habbia famigliare quel libretto intitolato *Methodus Confessorum*, ò vero *Directorium Confessorum*.

Di più, se sarà il bisogno, gli ordinerà, che satisfaccia, restituendo ò robba, ò fama, ò honore, che havesse tolto al prossimo; e date la salutare penitenza, conforme a quello, che a basso si dirà, l'assolverà.

Se per sorte il Penitente fusse incorso in qualche censura, della quale egli lo possa assolvere, deve premettere detta assolutione a quella de' peccati, ed è bene sempre premetterla *ad cautelam*, in quãto egli può, ed il Penitente ne havesse bisogno.

Similmente, se il Penitente havesse qualche caso riservato non lo assolva, se non ha havuto facoltà. . . . . . .

Molto meno s' ingerirà di assolvere da i casi contenuti nella Bolla *in Cœna Domini*,

nè

altri riſervati alla Sede Apostolica.

§. XXIII.

Forma di aſſolvere.

ED acciòche tutti della noſtra Dioceſe oſſervino la medeſima forma d'aſsolvere, uſino la ſeguente, avvertendo di non laſciare le parole, nelle quali conſiſte la forma dell'aſsolutione, cioè: *Ego te abſolvo:* Terranno adunque queſto modo.

Miſereatur tui Omnipotens Deus, & dimiſſis omnibus peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam. Amen.

Indulgentiam, abſolutionem, & remiſſionem omnium peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens, & miſericors Dominus Amen.

Dominus noſter Jeſus Chri-

stus te absolvat, & ego auctori tate ipsius absolvo te ab omni vinculo excommunicationis suspensionis, & interdicti, in quod incurristi, quantùm possum, & indiges: Deinde: Ego te absolvo à peccatis tuis in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

Passio D.N.Jesu Christi, merita B. Mariæ semper Virginis, & omnium Sanctorum, & quicquid boni feceris & mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augumentum gratiæ, & præmium vitæ æternæ. Amen.

§. XXIV.

Regole da osservarsi nell' ingiongere la penitenza, ò satisfazione.

NEll' ingiongere la satisfattione, e penitenza, deve

deve il Confeſsore eſsere cir-
conſpetto, acciò non le impō-
ga tanto leggieri, che la pote-
ſtà delle chiavi ne venga in
diſprezzo, e che eſso non par-
tecipi de' peccati d'altri; nè
meno tanto gravi, ò lunghe,
che li Penitenti ò ricuſino d'
eſsequirle, ò accettandole non
l'eſsequiſcano poi interamēte.

Per tanto deve il Confeſso-
re ſapere li Canoni penitentia-
li, percioche quantunque ſi
poſsano, e debbano moderare
ad arbitrio di prudente, e diſ-
creto Confeſsore ſecondo la
contritione del Penitente, ò la
qualità, e diverſità delle per-
ſone, ed altre circoſtanze, non-
dimeno è bene ſempre guar-
dare li ſudetti Canoni, ed à
quelli come a regole confor-
marſi, quanto giudicarà ſpe-

diente; e quantunque il Confessore non imporrà la Penitenza del Canone antico, doverà nondimeno spesse volte manifestarlo al Penitente, per indurlo a maggior contritione, ed ad essequire tanto più prontamente la minore penitenza, che gli sarà stata ingiũta, cavando utilità dalla benignità, che hoggi usa seco la S. Chiesa in mitigar' il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le satisfattioni corrispondano a' peccati commessi: come, imponendo per li peccati carnali, digiuni, vigilie, peregrinatione, cilicii, ed altre simili cose, che possono macerare, e mortificare la carne. Per il peccato dell' avaritia, oltre le debite restitutioni,

im-

imponga elemosine, conforme alla facoltà di ciascuno.

Alla superbia, ed altri peccati spirituali, conviene l'oratione, con la quale humiliandosi innanzi a Dio, s'acquista forza, e vigore di resistere a simili peccati.

Alla negligenza d'imparare le cose Cristiane, gl'imponga d'ascoltare le Prediche, ed andare almeno per certo tempo alle Scuole della Dottrina Cristiana.

A gl'indevoti, e tepidi nelle cose della salute propria, gl'imporrà il visitare, e frequentare le Chiese, i divini officii, e le orationi.

Alli biastemmatori particolarmente imponga grave penitenza secondo la qualità della colpa, conformandosi al-

la diſpoſitione de' Sac. Canoni, Decreti de' Pontefici, Concilio Lateraneſe, &c. . . . . .

Deve però il Confeſsore uſar prudenza, havendo riguardo alla qualità delle perſone, non imponendo elemoſine a' poveri: nè ordinariamente à quelli, che con le proprie fatiche ſi guadagnano il vivere, digiuni; ed havendo il medeſimo riguardo nelle altre penitenze.

Avvertiſca di non aſsolvere publici, ò ſcandaloſi peccatori ſenza ingionger loro publica ſatisfattione, e penitenza, proportionata al ſuo errore, acciocche con la correttione loro ſatisfacciano al ſcandalo dato in conformità del Concilio di Trento. . . . . .
nè commuti dette ſatisfattio-

ni

ni ò penitenze publiche in altre secrete, senza haverne da noi espressa facoltà.

§. XXV.

Il Confessore deve fuggire ogni sospetto d'avarizia.

PErche sia più libero il Cõfessore a fare gli ufficii, che deve col Penitente, ed habbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinarà per la salute d' esso, fugga non solo ogni avaritia, ma anco ogni minima sospettione di essa.

Particolarmente non dimandi, nè pur con cenni, denari, ò altra cosa nelle confessioni, nè per occasioni di esse; anzi non solo con parole, ma più ancora con li fatti, dia ogni testimonio d' abborrire simili cose.

Ingiungendo penitenza al Penitente di far dir Messa, non l'a[illegible]plichi diretta,nè indirettamente,nè a se,nè alla sua Chiesa,ò Monastero.

Il medesimo servi nelle satisfattioni, che gli occorrerà far fare per occasione di debiti incerti, per commutatione di voti,ò simili cose.

Ne meno pigli denari,ò altre cose da restituire, eccetto se la necessità,per non iscoprire il Penitente, lo ricercasse, ed in tal caso procuri una poliza di ricevuta da colui,a cui haverà fatta la ristitutione, e la consegni al Penitente,ed in tutto proceda di maniera,che fugga ogni ombra, ed apparenza d'avaritia.

§. XXVI.

Dell'obligo del Confessore a non scoprire la Confessione.

GUardisi sopra tutto il Confessore di non iscoprire nè con parole,nè con segni in qualsivoglia maniera il peccato,ò il peccatore,ò alcuna delle circostanze della persona,con la quale il peccato è stato commesso; finalmente cosa alcuna sentita in confessione, per la quale si possa in qualsivoglia modo venire in notitia di qualsivoglia etiam minimo peccato confessato. E quando li occorrerà dimandar consiglio,per sapere la risolutione di qualche caso, che gli sia occorso in confessione, sia molto avvertito di farlo con persone,ed in modo,che non si possano accorgere qual sia la persona.

E

E per questo è bene, che in tutto s' astenga di parlar con altri di peccati uditi in confessione, e parlando per qualche bisogno con l' istesso Penitente, non lo faccia senza sua licenza in altro modo, che in atto di confessione, sotto il medesimo sigillo.

§. XXVII.

Modo di far le Fedi per le Confessioni.

ESsendo il Confessore ricercato dal Penitente, che gli faccia Fede d'haverlo confessato, per poterla esibire al suo Curato, come doverà far sempre nelle confessioni Paschali, la faccia nella forma infrascritta. E perche di queste Fedi se ne daranno molte copie in stampa ad ogni Confessore, avvertisca esso di tenerle

nerle a mano,e di non le dare ad alcuno, ſe non quelle, che ſottoſcriverà per quelli, che haverà confeſſato.

La forma della Fede ſarà queſta. A dì ... del meſe di ..... hò miniſtrato il Sacramento della Penitenza a .... abita nella Parocchia di.....

Scriva nel primo bianco il dì,che ſi ſia confeſſato; nel ſecondo il meſe; nel terzo il nome,e cognome di eſſo Penitente; e nel quarto il nome della Parocchia,dove abita;nel fine poi il Confeſſore ſottoſcriva il ſuo nome, e cognome, ed il titolo del beneficio, ò ufficio Eccleſiaſtico, dal quale più communemente ſi denomina: come dire,Rettore,Vicerettore,Canonico, Cappellano della Chieſa N.,ò eſſendo Rego-

lare,

lare,habitante nel Monaſtero N. E tutto ciò, che ſi hà da ſcrivere ne i bianchi della detta Fede ſtampata, ſia di mano dell' iſteſso Confeſsore, ò almeno il dì, e meſe;e la ſudetta ſottoſcrittione . . . .

§. XXVIII.

Varie inſtruzioni,che deve dare il Confeſſore a' Penitẽti, acciocche perſeverino nel bene.

PEr maggior' inſtruttione del modo,che hanno a tenere li Confeſſori nell' ajuto dell'anime di quelli, a i quali haveranno amminiſtrato il Sacramento della Penitenza,acciòche poſsano perſeverare, e far progreſso nella gratia ricevuta, habbiamo notato gl' infraſcritti ricordi. Devono li Confeſsori,conforme all'obligo

go de'buoni Padri ſpirituali ; pigliar ſpecial'aſſunto d'iſtruire, ed incaminare nelle virtù Criſtiane, e nella vita ſpirituale tutti i loro Penitenti, ma principalmente quelli, da' quali ſaranno ſtati eletti per loro Padri ſpirituali, alli quali ordinariamente facciano ricorſo per confeſſarſi, e conſigliarſi ne' dubii, ed occorrenze della loro ſalute.

Procurino dunque di confermare in tale ſtato i loro figliuoli ſpirituali, che ſiano veramente conſtanti nel propoſito di più preſto morire, che offendere la Maeſtà di Dio mortalmente, perdere non ſolo la robba, ed honore, ma la propria vita; ed habbiano fervente, e vivo deſiderio di cõformarſi sẽpre alla ſua sãtiſſima

ma

m a volontà;per queſto gl'in-
ſtruiranno del fine,per lo qua-
le è ſtato creato l'uomo, e
tutte l'altre coſe,cioè di ſervi-
re, ed obedire a Dio in queſta
vita,e nell'altra goderlo eter-
namente : e che però eſſi de-
vono haver'animo d'adopra-
re,ò laſciare tutte le coſe,tan-
to quanto li poſsano ſervir' a
conſeguire queſto fine, ò im-
pedire da eſso; e facciano, che
a queſto habbiano indrizzato
ſe ſteſſi,e le ſue attioni,inſieme
con tutto quello,che hanno in
queſto Mondo.

Di modo che nel vivere,
nel veſtire,nel converſare,nel
negotiare, ed in tutti gli altri
eſsercitii, che faranno, ſi go-
vernino di ſorte, che tutti gli
ajutino a conſeguire queſto
fine; e ſiano apparecchiati di
mo-

moderare, e regolare, ò di lasciar qualsivoglia delle sudette cose in quel, che il suo Padre spirituale giudicarà esser necessario per la salute: il quale considerato lo stato, e qualità di ciascuno, gl'incaminarà cõforme a esso stato al sopradetto fine.

Gl' istruiscano nel modo di orare [secondo la capacità di ciascuno accostumando tutti, che facciano ogni giorno almeno due volte oratione, cioè la mattina quando si levano, e la sera quando vanno a letto.

Oltre l'essortargli a sentire ogni giorno Messa, ed andare le feste a li Divini Ufficii, e particolarmente a quelli, che saranno capaci, così uomini, come donne, insegnare il modo di fare oratione mentale; a gli

altri

altri, moſtrare, come debbano dire divotamente il Roſario, ò la Corona, òver l'Officio della Madonna, overo li Sette Salmi penitentiali, ò altre ſimili orationi; inducendo però generalmente tutti i ſuoi figliuoli ſpirituali a fare l'eſſame della conſcienza. Per lo quale ſarà a propoſito, che piglino quel tempo della ſera, nel quale ſono invitati col ſegno della Campana a far' inſieme con tutta la fameglia orazione.

Gli eſſortino alle frequenti confeſſioni, e communioni, e vedano di ridurli ſecondo il conſiglio di S. Agoſtino, ch'ogni Domenica ſi communichino, e quando trovaſſero alcuno, che non foſſe diſpoſto a far queſto, cerchino di diſporlo pian piano: eſſortandolo prima

ma a confessarsi, e communicarsi le feste principali dell'anno, cioè oltre la Pasqua, la Pẽtecoste, l'Assũtione della Madonna, Ogni Santi, il Natale, e la Domenica *in capite Quadragesimæ*, per guadagnare l'Indulgenza plenaria, e prepararsi al santo digiuno Quadragesimale. E doppoi accrescendoli alcuni giorni, lo riduca a confessarsi, e cõmunicarsi ogni mese, il che fatto ch' haverà, sarà facil cosa di ridurlo alla cõmunione d'ogni otto giorni.

Habbiano particolar cura, che spendano li giorni delle feste in onore, e servitio del Signore. Per questo gl'indurrãno ad entrare in alcuna di quelle Compagnie, che hanno per istituto particolare spendere i giorni delle feste in ora-

tioni,

tioni, ed essercitii di opere pie.
. . . . Tengano particolar conto, se sono Padri, ò Madri di fameglia, che governino le loro case a onor di Dio, e particolarmente habbiano cura, che i loro figliuoli vadano alla Dottrina Cristiana, e li conducano le feste seco alle Prediche, Vesperi, e Lettioni sacre, e gl'incaminino sù la via del confessarsi, e communicarsi spesso.

Procurino, che, se hanno moglie, le ritirino anch' esse alla frequenza delli Sacramēti: overo se le figliuole spirituali hanno marito, facciano il medesimo, ricordādoli quello, che S. Paolo dice, che'l buō marito molte volte guadagna la moglie a Cristo, e spesse volte la moglie guadagna il marito.

Fac-

Facciano comprare a quelli, che ſanno leggere, ed hanno il modo, alcuni libri ſpirituali, e divoti, quali leggano, ò facciano leggere inſieme con la ſua fameglia la ſera, maſſime i giorni delle feſte, ed a queſto effetto ſono buone le Vite de' Santi Padri , il Gerſone dell' Imitatione di Criſto, l'opere di Frà Luigi di Granata, gli eſſercitii di vita ſpirituale, ed il Roſario di Don Gaſpare Loarte, la prattica dell'orazione ſpirituale del P. Fr. Mattia Capuccino, ed altri ſimili.

Inculcaranno ſpeſſo a i ricchi , che ſono diſpenſatori di Dio delle ricchezze, che hanno; che ſe bene poſſono ſoſtentare con eſſe , e mantenere lo ſtato, e grado loro devono però farlo Criſtianamente, e mo-

deſta-

destamente, sì che non solo non spendano in questo più di quello, che portano le sue forze, ma più tosto meno; conforme anche a quello, ch' hanno conosciuto, ed insegnato fino i Gentili.

Che hanno grande obligo di fare elemosine; avvisando che per non errare in precetto di tanta importanza, si regolino col consiglio di persone spirituali, ed intelligenti.

E finalmente conforme allo stato, e conditione di ciascuno suo figliuolo spirituale, a tutti daranno quei ricordi, ed ajuti, che giudicaranno necessarii, ed utili, acciò si conservino, e crescano nella via del Signore.

IL FINE.